

- Di notificare il presente provvedimento:
 - Al Sindaco del Comune di Canosa di Puglia;
 - Al Legale Rappresentante della Community Care s.r.l. c/o lo Studio Legale DIDONNA, via Calefati 61/A - 70121 BARI;
 - Al Direttore Generale della ASL BT.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile)
- sarà trasmesso in copia conforme alla Segreteria della Giunta Regionale ed al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto di n. 6 facciate, è adottato in originale;
- è redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS
Silvia Papini

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 23 luglio 2013, n. 348

D.Lgs. n. 214 del 19/08/2005 - Prescrizioni fitosanitarie concernente la diffusione dell'organismo nocivo da quarantena *Aleurocanthus spiniferus* Quaintance.

Il Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della Posizione Organizzativa dello stesso Ufficio, riferisce quanto segue:

Vista la Direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro

la diffusione nella Comunità, e successive modificazioni.

Visto il D.Lgs. 214/2005 e s.m.i. che, in attuazione della Direttiva Comunitaria n. 2002/89/CE, stabilisce le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità Europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Visto il D.G.R. 19 novembre 2012, n.237 "Approvazione del "Programma di potenziamento delle attività fitosanitarie di monitoraggio dei parassiti da quarantena", periodo 2012-2013, in attuazione del D. Lgs. 214/05".

Accertato che nell'anno 2008 è stata segnalata, per la prima volta, la presenza dell'insetto aleirodide *Aleurocanthus spiniferus* Quaintance in provincia di Lecce e che la sua diffusione è continuata negli anni successivi nei diversi comuni della provincia.

Constatato che l'EPPO, European and mediterranean Plant Protection Organization, ha considerato questo organismo nocivo non più eradicabile dal territorio.

Accertato che l'*A. spiniferus* è un organismo nocivo da quarantena, inserito nel D. Lgs. 214 del 19 agosto 2005 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali", Allegato II, parte A "Organismi nocivi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutti gli stati membri se presenti su determinati vegetali o prodotti vegetali", Sezione I "organismi nocivi di cui non sia nota la presenza sul territorio comunitario, ma che rivestono importanza per tutta la Comunità".

Considerando che l'*A. spiniferus*, determina importanti danni alle piante infestate determinando un forte deperimento vegetativo, un elevato sviluppo di fumaggine e un totale deprezzamento dei frutti.

Considerando che l'*A. spiniferus* è un insetto notevolmente polifago attaccando la quasi totalità delle piante sia fruttiferi che ornamentali, destando una forte preoccupazione per gli agrumi e la vite.

Costatato che l'*A. spiniferus* è un modesto volatore per cui con i suoi spostamenti non riesce ad infestare rapidamente estese aree ma, in ogni caso, la sua diffusione è risultata continua nel tempo interessando annualmente nuove aree indenni.

Visto che l'*A. spiniferus* è totalmente diffuso nella provincia di Lecce e attualmente è prossima ad interessare anche la provincia di Brindisi e Taranto, con forte preoccupazione per la coltivazione degli agrumeti in quant'ultima provincia.

Considerato che nel territorio interessato sono autorizzati numerosi vivai sia ornamentali che fruttiferi, per cui è necessario evitare la diffusione di tale organismo nocivo in altri territori.

Visto l'art. 54, comma 5 e comma 23 del D. Lgs. 214/2005 e s.m.i. che fissa sanzioni amministrative per coloro i quali non ottemperano agli obblighi degli artt. 8 e 9 e per coloro che non ottemperano alle prescrizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, al fine di contenere la diffusione del organismo nocivo *A. spiniferus* nel territorio regionale nazionale e comunitario, si propongo se seguenti prescrizioni ai sensi del D.lgs 214 e s.m.i.:

- divieto di diffusione dell'organismo nocivo afferente alla specie *Aleurocanthus spiniferus*;
- divieto di commercializzazione di vegetali, prodotti vegetali e vegetali destinati alla piantagione, infestati da *A. spiniferus*;
- divieto di commercializzazione di qualsiasi tipo di frutta provvista di peduncolo e foglie provenienti dalle aree infestate;
- divieto di raccogliere e trasportare al di fuori dalle aree infestate qualsiasi materiale vegetale e non, con presenza di individui;
- obbligo di bruciare in loco il materiale potato infestato da *A. spiniferus*;
- obbligo di effettuare la spazzolatura di indumenti od altro materiale venuto a contatto con le piante infestate.
- di stabilire che l'Ufficio Osservatorio Fitosanitario predisponga e attui uno specifico programma di informazione a tutti i soggetti interessati per facilitare l'identificazione dell' *A. spiniferus* (morphologia, biologia, sintomatologia, danni, ecc.) e di

porre in essere strategie di controllo per il contenimento dello stesso.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI

Ai sensi della L.R. n. 28/2001 e successive modifiche e integrazioni:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivolversi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Servizio Agricoltura, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della P.O.
Dr. Nicola Stingi

Il Dirigente dell'Ufficio
Dr. Antonio Guario

Tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AGRICOLTURA**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa;
- di adottare le seguenti prescrizioni ai sensi del D.lgs 214 e s.m.i., al fine di contenere la diffusione del organismo nocivo *A. spiniferus* nel territorio regionale, nazionale e comunitario:
 - divieto di diffusione dell'organismo nocivo affrente alla specie *Aleurocanthus spiniferus*;
 - divieto di commercializzazione di vegetali, prodotti vegetali e vegetali destinati alla piantagione, infestati da *A. spiniferus*;
 - divieto di commercializzare qualsiasi tipo di frutta con presenza di peduncolo e foglie provenienti dalle aree infestate;
 - divieto di raccogliere e trasportare al di fuori dalle aree infestate qualsiasi materiale vegetale e non, con presenza di individui;
 - obbligo di bruciare in loco il materiale potato infestato da *A. spiniferus*;
 - obbligo di effettuare la spazzolatura di indumenti od altro materiale portato a contatto;
- di stabilire che l'Ufficio Osservatorio Fitosanitario predisponga e attui uno specifico programma di informazione a tutti i soggetti interessati per facilitare l'identificazione dell' *A. spiniferus* (morphologia, biologia, sintomatologia, danni, ecc.) e di porre in essere strategie di controllo per il contenimento dello stesso;
- di dare atto che il presente provvedimento è atto immediatamente esecutivo.

Il presente atto è composto da n. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate e redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti dl Servizio. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale; una copia

all'Assessore alle Risorse Agroalimentari e una copia all'Ufficio proponente.

Non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanze - Servizio Bilancio e Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo istituito presso il Servizio Agricoltura.

Il Dirigente del Servizio
Dr. Giuseppe D'Onghia

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ALIMENTAZIONE 7 ottobre 2013, n. 115

Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e Decreto ministeriale 11 novembre 2011 concernente la disciplina degli esami organolettici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo funzionamento. "Elenco dei tecnici degustatori" ed "Elenco degli esperti degustatori". Aggiornamento II/2013.

L'anno 2013 addì 7 del mese ottobre in Bari, nella sede del Servizio Alimentazione presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare Nazario Sauro n. 45.

Il dirigente dell'Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela di Qualità, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. Tutela qualità, Agr. Angelo Raffaele Lillo, riferisce:

VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 reca disposizioni in merito alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

VISTO l'art. 15 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che reca in particolare, disposizioni concernenti la disciplina degli esami chimico-fisici dei vini DOP e IGP, degli esami organolettici dei vini DOP e dell'attività delle commissioni di degustazione;

CONSIDERATO che l'art. 15, al comma 1 prescrive che, al fine di ottenere la possibilità di utilizzo